

COMUNE DI BRUGHERIO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:**

**PALESTRE,
CENTRO SPORTIVO M. CREMONESI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 28/10/2002

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:
PALESTRE, CENTRO SPORTIVO M. CREMONESI**

INDICE

CAPITOLO I: OGGETTO, PRINCIPI FONTI NORMATIVE	pag. 2
ARTICOLO 1: Oggetto del Regolamento dell'uso degli impianti sportivi comunali	pag. 2
ARTICOLO 2: Principi e finalità della gestione sportiva	pag. 2
ARTICOLO 3: Fonti normative dell'attività gestionale del Comune in materia di impianti sportivi	pag. 2
CAPITOLO II: ATTIVITA' GESTIONALE DEL COMUNE IN MATERIA DI IMPIANTISTICA SPORTIVA:PALESTRE E CENTRO SPORTIVO M. CREMONESI	
ARTICOLO 4: Tipi di palestre e strutture sportive e modalità di gestione	pag. 2
ARTICOLO 5: Soggetti richiedenti	pag. 2
ARTICOLO 6: Piano e limiti di utilizzo di utilizzo delle strutture sportive	pag. 3
ARTICOLO 7: Obblighi del Concessionario	pag. 3
ARTICOLO 8: Norme per l'utilizzo delle Palestre	pag. 4
ARTICOLO 9: Apertura e chiusura degli impianti sportivi	pag. 4
CAPITOLO III: CONVENZIONE	pag. 4
ARTICOLO 10: Convenzione	pag. 4
ARTICOLO 11: Sanzioni e facoltà di revoca	pag. 5
ARTICOLO 12: Rinunce	pag. 5
CAPITOLO IV: CORRISPETTIVI E GARANZIE	pag. 5
ARTICOLO 13: Determinazione del corrispettivo	pag. 5
ARTICOLO 14: Effettuazione pagamenti	pag. 5
ARTICOLO 15: Spese di manutenzione	pag. 6
ARTICOLO 16: Cauzione	pag. 6
CAPITOLO V RESPONSABILITA'	pag. 6
ARTICOLO 17: Limiti imposti dalla dichiarazione di agibilità	pag. 6
ARTICOLO 18: Responsabilità ed assicurazioni	pag. 6
ARTICOLO 19: Nomina di nuovo rappresentante legale della Società o del gruppo sportivo	pag. 6
CAPITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI	pag. 7
ARTICOLO 20: Norme transitorie	pag. 7
ARTICOLO 21: Norma finale di rinvio	pag. 7

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRE, CENTRO SPORTIVO M. CREMONESI

CAPITOLO I: OGGETTO, PRINCIPI FONTI NORMATIVE

ARTICOLO 1: Oggetto del Regolamento dell'uso degli impianti sportivi comunali

1. Il Comune di Brugherio, nell'ambito dei poteri concessi dalla legge ed esercitando la potestà regolamentare prevista dalle norme intende, con questo regolamento, emanare le norme che regolano la propria attività gestionale in materia dei seguenti impianti sportivi: palestre e Centro sportivo M. Cremonesi. Gli impianti e l'attività sportiva sono considerati dalla Amministrazione Comunale servizi essenziali per la Comunità.

ARTICOLO 2: Principi e finalità della gestione sportiva

1. L'attività gestionale degli impianti sportivi del Comune di Brugherio è ispirata al principio della importanza sociale e culturale della pratica dello sport per tutti i cittadini, soprattutto i ragazzi e i soggetti in condizione di svantaggio.
2. I servizi comunali sono intesi a fornire organizzazione ed impianti per la pratica dello sport favorendo, in via prioritaria, le necessità delle società sportive che praticano a livello amatoriale o agonistico gli sport che possono essere svolti in predetti impianti.
3. Il Comune mette a disposizione le strutture sportive solo a Società o gruppi senza fini di lucro.

ARTICOLO 3: Fonti normative dell'attività gestionale del Comune in materia di impianti sportivi

1. Nell'esercizio della propria attività di gestione degli impianti sportivi, il Comune osserva le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali amministrative, nelle norme del codice civile e nelle circolari emanate dagli Organi Competenti.

CAPITOLO II: ATTIVITA' GESTIONALE DEL COMUNE IN MATERIA DI IMPIANTISTICA SPORTIVA: PALESTRE E CENTRO SPORTIVO M. CREMONESI

ARTICOLO 4: Tipi di palestre e strutture sportive e modalità di gestione

1. Il Comune di Brugherio gestisce direttamente l'uso delle seguenti strutture sportive:
 - a. palestre di proprietà comunale
 - b. palestre di proprietà comunale ad uso scolastico
 - c. strutture del Centro Sportivo M. Cremonesi: pista e parete di arrampicata

ARTICOLO 5: Soggetti richiedenti

1. L'uso delle strutture sportive di proprietà comunale, può essere richiesto da Associazioni e gruppi ricreativi, anche amatoriali ed informali, che svolgano attività in ambito sportivo.
La richiesta di utilizzo annuale deve essere inoltrata, tramite l'ufficio Protocollo del Comune, all'Ufficio Sport entro il 30 maggio di ogni anno.

2. La richiesta limitata a singoli utilizzi deve essere inoltrata all'Ufficio Sport, tramite l'Ufficio Protocollo del Comune, almeno 15 giorni prima della data prevista.
3. Nella stessa, sottoscritta dal Presidente della Società Sportiva o dal Rappresentante Legale a tutti gli effetti, devono essere precisati i seguenti elementi:
 - a) la palestra o la struttura che si intende chiedere in uso con indicazione dei relativi orari e periodo di utilizzo;
 - b) le date di inizio, termine e festività delle attività;
 - c) l'attività sportiva che si intende svolgere;
 - d) l'età degli atleti che useranno l'impianto;
 - e) la tariffa che gli atleti devono versare alla Società o all'organizzatore della attività sportiva.
4. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione, qualora non sia già stata consegnata al Comune o siano intervenute delle variazioni
 - copia dello Statuto della Società Sportiva;
 - attestato di affiliazione alla Federazione Sportiva in questione;
 - delibera del Comitato Direttivo dalla quale risulti la composizione del Comitato stesso ed il nominativo del Presidente;

Deve essere allegata inoltre copia della assicurazione in corso di validità contro i rischi della responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro assicurati a norma della legge infortuni (rischi diversi).

5. Qualora la richiesta venga inoltrata da Gruppi informali di cittadini, essa deve essere firmata da un Responsabile, il quale risponderà all'Amministrazione del corretto utilizzo degli impianti e di eventuali danni arrecati.

ARTICOLO 6: Piano e limiti di utilizzo delle strutture sportive

1. L'Amministrazione stabilirà un piano di utilizzo delle strutture sportive sulla base delle seguenti priorità
 - Che la sede della società o gruppo richiedente sia in Brugherio, ad eccezione delle realtà sportive operanti nella frazione di San Damiano e residenti a Monza;
 - Che sia garantita la più ampia gamma di discipline sportive ai cittadini di Brugherio.
2. L'uso delle palestre scolastiche è subordinato al parere positivo dell'organo competente dell'Istituto scolastico interessato, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale;
3. Il piano di utilizzo annuale viene sottoposto al parere non vincolante della Consulta dello Sport, di norma entro il mese di luglio;
4. L'utilizzo esclusivo da parte di società e gruppi della pista e della parete di arrampicata site nel Centro M. Cremonesi avviene previa chiusura del Parco al pubblico;
5. Gli orari ed i periodi di utilizzo potranno essere modificati per sopravvenute esigenze scolastiche, per motivi di interesse pubblico (es. referendum e/o elezioni) o per esigenze della Amministrazione Comunale che provvederà a darne comunicazione tempestiva al Concessionario.

ARTICOLO 7: Obblighi del Concessionario

1. L'uso degli impianti avviene alle seguenti condizioni:
 - a. presenza di un responsabile, dirigente, accompagnatore o allenatore degli atleti. Egli provvederà all'apertura ed alla chiusura dell'impianto sportivo, consentendo l'accesso alla palestra solo a chi pratica attività sportiva o è tesserato della società che rappresenta;
 - b. l'impianto non può essere utilizzato per manifestazioni di tipo musicale dove l'elemento preponderante risulti lo spettacolo soggetto a pagamento S.I.A.E..
2. Il Concessionario ha l'obbligo di usare gli impianti ed i relativi servizi con la diligenza del buon padre di famiglia; la responsabilità per danni alle cose ed alle persone è regolata dalle vigenti norme del codice

civile e penale. Qualora non si identificasse il responsabile dei danni, tutti coloro che hanno usato l'impianto ne risponderanno in solido.

ARTICOLO 8: Norme per l'utilizzo delle Palestre

1. L'utilizzo delle palestre deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:
 - a) in palestra è obbligatorio per tutti (dirigenti, accompagnatori, arbitri ed atleti) l'uso delle scarpe di ginnastica;
 - b) alla palestra si potrà accedere direttamente e potranno essere utilizzati gli spogliatoi annessi. E' vietato entrare nei locali della scuola;
 - c) la palestra può essere utilizzata per esercitazioni ginniche, con o senza accompagnamento musicale, per allenamento o partite di pallavolo o pallacanestro;
 - d) Le squadre di calcio, ciclistiche, sciistiche, etc, potranno utilizzare la palestra solo per esercizi ginnici senza pallone o altri attrezzi non installati nell'impianto;
 - e) Le squadre che praticano pattinaggio o danza potranno svolgere la loro attività in palestra solo a condizione che utilizzino attrezzature o scarpe che non danneggino il pavimento della palestra e non lascino alcuna traccia d'uso;
 - f) Non si possono installare attrezzi fissi o sistemare impianti che possano ridurre la possibilità di spazio in palestra o lasciare attrezzi in altri luoghi che non sia il ripostiglio della palestra stessa. Per le palestre scolastiche l'uso di sgabuzzini ove riporre materiale sportivo e le relative modalità sarà definito dalla scuola.

ARTICOLO 9: Apertura e chiusura degli impianti sportivi

1. L'apertura e la chiusura della palestra e degli impianti sportivi è a cura del Concessionario.
2. All'atto della firma della convenzione verranno consegnate al Concessionario le chiavi di accesso alla palestra; egli dovrà indicare il nominativo e le generalità degli allenatori o responsabili dei corsi in possesso di una copia delle chiavi.
3. Il Concessionario o il responsabile di cui al comma precedente dovrà controllare prima di lasciare l'impianto che tutti gli impianti (elettrico, idraulico, termico,...) e gli accessi siano chiusi .
4. Allo scadere della convenzione il Concessionario ha l'obbligo di restituire tutte le copie delle chiavi.
5. Il Concessionario è personalmente responsabile di quanto sopra e di tutti gli effetti che ne possono derivare, sia civili che penali.

CAPITOLO III: CONVENZIONE

ARTICOLO 10: Convenzione

1. La possibilità di accesso all'impianto è subordinata alla stipula della convenzione che potrà essere annuale o riferita a singole richieste di utilizzo.
2. Lo schema di convenzione, sia a durata annuale sia riferita a singole concessioni, viene approvato dalla Amministrazione Comunale; essa è formulata secondo quanto è previsto nel presente regolamento.
3. Il Concessionario è il legale rappresentante della società o del gruppo sportivo. Egli risponde a titolo personale dei danni derivanti dalla mancata osservanza del presente regolamento e l'Amministrazione Comunale può procedere nei suoi confronti, in caso di inadempimento, all'esecuzione forzata.

ARTICOLO 11: Sanzioni e facoltà di revoca

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare una sanzione pecuniaria in caso di accertata inosservanza degli orari e del periodo stabiliti in convenzione e per inosservanza delle prescrizioni relative alla chiusura.
2. Essa si riserva di interrompere il rapporto prima della scadenza, per ripetuta inosservanza degli orari, per grave inadempienza degli obblighi contrattuali e delle norme previste dal presente regolamento. Il provvedimento di revoca della concessione non inficia il diritto del Comune di rivalersi sul Concessionario per qualsiasi atto compiuto dallo stesso o dai componenti del Gruppo o Società che rappresenta.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di interrompere unilateralmente la concessione per sopraggiunte inderogabili necessità proprie o di interesse pubblico.

ARTICOLO 12: Rinunce

1. In caso di concessioni annuali il Concessionario ha facoltà di recesso o di modifica della convenzione, qualora la richiesta pervenga alla Amministrazione Comunale entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva in corso. Tale termine non è valido per quanto riguarda gli utilizzi per i campionati. Dopo tale data il Concessionario è tenuto al pagamento della struttura sportiva anche in caso di non utilizzo, parziale o totale, a qualsiasi titolo si verifichi, salvo per causa di forza maggiore (chiusura degli impianti per temporanea inagibilità degli stessi, per motivi di interesse pubblico o per esigenze della Amministrazione Comunale). In caso di concessioni riferito a singoli utilizzi, il Concessionario può richiedere di recedere dalla convenzione con richiesta motivata almeno 3 giorni lavorativi prima della data richiesta. Se la comunicazione non viene data nei tempi prescritti, il Concessionario è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo.

CAPITOLO IV: CORRISPETTIVI E GARANZIE

ARTICOLO 13: Determinazione del corrispettivo

1. I corrispettivi per l'utilizzo delle strutture sportive vengono determinati con apposita delibera annuale relativa ai servizi a domanda individuale.
2. In caso di utilizzo annuale la convenzione stabilirà il corrispettivo annuo, sulla base del numero di ore di utilizzo richieste.

ARTICOLO 14: Effettuazione pagamenti

1. I pagamenti relativi all'utilizzo delle strutture sportive devono essere effettuati secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale, previo rilascio della distinta di pagamento da parte dell'Ufficio Sport.
2. Essi devono avvenire in due rate:
 - 1^a rata pari al 50% del corrispettivo entro il 31 dicembre dell'anno sportivo di utilizzo
 - 2^a rata a saldo entro il 30 maggio dell'anno successivo alla autorizzazione di utilizzo.

3. Per le richieste limitate ad un singolo utilizzo il pagamento deve essere effettuato prima della stipula della convenzione. In caso di ritardato pagamento l'Amministrazione Comunale può comminare le relative penali.

ARTICOLO 15: Spese di manutenzione

1. Le spese di gestione ordinaria e straordinaria della palestra e le spese per le pulizie sono a carico della Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 16: Cauzione

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Concessionario è obbligato a versare una cauzione pari al 5% dell'importo complessivo. Tale cauzione deve essere comunque non inferiore al minimo stabilito dalla Amministrazione Comunale nell'atto in cui stabilisce le tariffe.
2. La cauzione può essere versata sia in contanti che con polizza fideiussoria o bancaria. Essa verrà restituita contestualmente alla restituzione di tutte le chiavi consegnate per l'uso delle palestre, previa dichiarazione di svincolo da parte dell'Ufficio Sport.
3. La cauzione verrà incamerata previa motivata e notificata comunicazione all'utente a titolo di parziale o totale risarcimento danni e in ogni caso di ritardato pagamento del corrispettivo dovuto, trascorsi 45 giorni dal termine del pagamento.
4. In caso di escussione la cauzione deve essere immediatamente reintegrata, pena l'inefficacia del contratto.

CAPITOLO V RESPONSABILITA'

ARTICOLO 17: Limiti imposti dalla dichiarazione di agibilità

1. Il Concessionario dovrà attenersi, nell'uso della strutture sportive, ai limiti imposti dalla dichiarazione di agibilità della palestra stessa di cui dichiara di essere a conoscenza.
2. Qualora la dichiarazione di agibilità della palestra consenta la presenza di pubblico, il Concessionario è completamente responsabile di tutti gli adempimenti di legge in materia.
3. Il Concessionario deve inoltre rispettare le prescrizioni derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni, stabilite dai Dirigenti scolastici o dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 18: Responsabilità ed assicurazioni

1. Il Concessionario, legale rappresentante della Società o del gruppo sportivo, in qualità di gestore dell'impianto durante le ore di utilizzo, dichiara di assumere la personale responsabilità civile e penale per l'uso delle palestre.
2. A tale fine provvede a stipulare idonea assicurazione contro i rischi della responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro assicurati a norma della legge infortuni (rischi diversi) sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito. Copia di detta assicurazione deve essere presentata alla Amministrazione Comunale contestualmente alla sottoscrizione della convenzione.
3. Il Concessionario garantisce alla Amministrazione Comunale liberandola da ogni responsabilità in merito, compresa la "culpa in vigilando" che il proprio personale incaricato è coperto da tutte le assicurazioni sociali, previdenziali, assistenziali ed infortunistiche.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento la responsabilità per danni alle persone ed alle cose sarà regolata dalle vigenti norme del c.c. e c.p.

ARTICOLO 19: Nomina di nuovo rappresentante legale della Società o del gruppo sportivo

1. Se durante il periodo di validità della convenzione, viene eletto un nuovo Presidente o un nuovo legale rappresentante della Società o del gruppo sportivo, la convenzione dovrà essere nuovamente sottoscritta. Fino a che non avverrà la nuova sottoscrizione, il Comune considererà in carica il Presidente o legale rappresentante uscente, in relazione a tutti i rapporti giuridici che possono intercorrere fra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario.

CAPITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 20: Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per l'anno sportivo 2002/2003 l'Amministrazione provvederà ad effettuare l'apertura e la chiusura delle palestre fino al 31 dicembre 2002, i concessionari a partire dal 1 gennaio 2003.

ARTICOLO 21: Norma finale di rinvio

1. L'inadempienza alle disposizioni previste dal presente regolamento, fermo restando quanto previsto per i concessionari di impianti ed attrezzature sportive comunali ed in aggiunta alle predette norme, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli art. da 106 a 110 del R.D. 3.3.1934 n. 383, non abrogati dalla art. 64 della legge 142/90.
Nel caso infine di azioni o atti delittuosi si procederà alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.